

6969  
Studio legale Cozzo

Avv. Giovanni Cozzo - C.F. CZZGNN76M06G273R - giovannicozzo@pec.it  
Avv. Giuseppe Cozzo - C.F. CZZGPP48D06G273L - giuseppecozzo@pec.it  
Avv. Domenico Cozzo - C.F. CZZDNC79C30G273I - domenicozzo@pec.it

Viale Villa Heloise, 21 90143 - Palermo  
Tel. 091 6268104 - Fax 091 2513419  
studiolegale.cozzo@gmail.com

Corleone 45  
2809

**ORIGINALE**

**URGENTE**  
14/01/15

Il sottoscritto, dott. Carmelo Incardona, nato a Ragusa l'8 gennaio 1964, e residente in Vittorie (RG), Via Curtatone n. 10, conferisce procura speciale all'avv. Giuseppe Cozzo e all'avv. Pietro Luigi Matta, per rappresentarlo e difenderlo, congiuntamente e disgiuntamente, nel giudizio innanzi alla Sezione Unite della Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione Sicilia, n. 179/A/2015 del 24 - 25.3.2015, depositata il 21.7.2015, attribuendo loro ogni più ampio potere e facoltà, ivi compresa quella di nominare sostituti.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile e giudiziaria. Elege domicilio presso lo studio dell'avv. Carlo Valenti in Roma, Piazza Mazzini n. 27.

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

**RICORSO**

del dott. **Incardona Carmelo** (C.F.: NCRCLM64A08H163Q), nato a Ragusa l'8 gennaio 1964, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Giuseppe Cozzo (cod. fisc. CZZGPP48D06G273L; PEC: giuseppecozzo@pec.it; fax: 0912513419) e Pietro Luigi Matta (cod. fisc. MTTPTTR56P04G273X; PEC: piroluigimatta@pecavvpa.it; fax: 091585529) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Valenti, in Roma, Piazza Mazzini, n. 27

**CONTRO**

- Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in persona del Procuratore Regionale *pro tempore*, domiciliato in Palermo, Via F. Cordova n. 76
- Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, in persona del Procuratore Generale *pro tempore*, domiciliato in Palermo, Via F. Cordova n. 76

**per la cassazione**

della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, n. 179/A/2015 del 24 - 25.3.2015, depositata il 21.7.2015 e notificata il 29.7.2015.

**FATTO**

In sede di rendicontazione, gli uffici amministrativi della Regione siciliana accertavano che alcuni enti formativi (CORMORANO FELIX, E.N.F.A.G.A., A.R.A.M e C.E.F.O.P.), per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale loro affidati dalla Regione siciliana nel 2007,



avevano sostenuto spese per il personale maggiori di quelle previste nel progetto autorizzato. Ritenendo dette spese ammissibili ad ulteriore finanziamento proprio perché inerenti al progetto formativo originariamente approvato, gli uffici predetti, all'unisono, riferivano all'Assessore regionale della formazione professionale, on. Carmelo Incardona, che il fabbisogno complessivo necessario per coprire la maggiore spesa sostenuta dagli enti formativi era di € 2.336.051,61 (cfr. nota prot. n. 325 del 18/02/2009 del Dipartimento Formazione Professionale e relativi allegati - doc. n. 3 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio).

L'Assessore Incardona, sulla scorta dei pareri positivi espressi da tutti gli organi amministrativi della Regione intervenuti nel procedimento, pur non avendo competenza in materia stante la natura di atto di gestione, emetteva il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, con il quale assentiva le risultanze di cui agli atti formalizzati dagli organi amministrativi - gestionali, che tuttavia non aveva esecuzione, essendo rimasto privo dell'impegno formale della spesa e della necessaria registrazione (visto) da parte della Ragioneria Centrale Regionale (doc. n. 4 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio). Seguiva il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009 (doc. n. 6 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio), con cui il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della formazione professionale, d.ssa Monterosso, reiterava, modificandolo e ampliandolo, il contenuto del D.A. n. 1062 citato, e impegnava sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 la somma di € 2.373.253,13. Quest'ultimo provvedimento, a differenza del D.A. assessoriale citato, veniva registrato dalla Ragioneria Centrale in data 19 giugno 2009 al n. 984 e veniva quindi portato in esecuzione dagli uffici amministrativi della Regione; i quali, pertanto, erogavano agli enti formativi interessati le integrazioni finanziarie necessarie alla copertura delle maggiori spese dichiarate ammissibili in sede di rendicontazione.

La Procura regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale della Sicilia, ritenendo che fosse stato arrecato danno alla Regione siciliana,

conveniva, tra gli altri, l'assessore Incardona, sostenendo, in sintesi: che con la predeterminazione del finanziamento la Regione individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato ammesso a quello specifico finanziamento, che lo stesso ente privato si era obbligato a svolgere, a quelle condizioni, con "atto di accettazione" e che, pertanto, nessuna integrazione del finanziamento è mai possibile, perché nessuna norma primaria o secondaria legittima l'ente privato a richiedere (e la Regione ad erogare) somme ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta di finanziamento e predeterminate nel decreto di finanziamento.

Si trattava di una tesi infondata, inutilmente contrastata dai convenuti durante i processi di merito con riferimento specifico ai precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione, pacifici e costanti da circa trent'anni. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con la sentenza n. 401/2014 del 18.12.2013 – 23.1.2014, depositata il 14.3.2014, prima, e la Sezione Giurisdizionale d'Appello, con la sentenza n. 179/A/2015 del 24 – 25.3 2015, impugnata per cassazione, poi, non solo non hanno condiviso, ritenendoli implicitamente errati, tutti i precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione citati dai convenuti, decidendo la controversia sulla base di una interpretazione arbitraria e "contra legem" della circolare dell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale n. 6 dell'11.6.2004, ma non li hanno neppure ritenuti utili ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

Nel corso del processo d'appello, in particolare, l'on. Incardona ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sotto un duplice profilo: la violazione dell'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, della legge n. 20 del 1994 e il sostanziale diniego di giustizia posto in essere con la volontaria e consapevole esclusione dal processo contabile degli enti formativi, nonostante essi avessero l'obbligo giuridico di restituire le integrazioni finanziarie (secondo la tesi della Procura) indebitamente percepite.

Nel merito, tra l'altro, ha negato la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, osservando che il decreto n. 1062 del 7 aprile 2009, da lui sottoscritto, è rimasto sostanzialmente inefficace ed ineseguito.

Ha, poi, sostenuto la non antigiridicità della condotta a lui ascritta, osservando che, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte di cassazione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. Unite, 30/03/1990, n. 2611), totalmente condiviso in passato dalla giurisprudenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti siciliana, ai sensi della l.r. n. 24 del 1976, l'attribuzione di denaro pubblico a totale copertura dei costi rappresenta il momento finanziario di una ben più articolata convenzione di affidamento dell'esercizio di una attività, assunta per legge e strutturata dalla Regione siciliana come "servizio pubblico" e proprio (art. 1), ad un ente privato avente per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale (art. 4, lett. c). Ente che, attraverso un meccanismo di sostituzione, viene a gestire senza alcun corrispettivo, in nome proprio l'attività formativa, ma pur sempre in vece e per conto dell'Amministrazione regionale, strettamente attenendosi ai moduli operativi da quella dettati ed inserendosi, quale stazione operativa terminale, nell'organico e pianificato assetto da quella dato al servizio. Il rapporto che si crea tra la Regione e l'ente gestore costituisce, in sostanza, una forma di avvalimento, in base al quale la Regione rimane pur sempre il soggetto tenuto alla erogazione del finanziamento e, quindi, seppure in senso improprio, garante dei pagamenti dovuti dagli enti gestori dei corsi al personale docente in essi impiegato (cfr. Cass., S.U., 17 ottobre 1991, n. 10960; Sez. lavoro, 2 febbraio 1998, n. 1020). Garanzia che è configurabile non soltanto quando la Regione non abbia erogato una porzione del finanziamento originariamente accordato, ma anche quando non abbia concesso, come nel caso in esame, parte del finanziamento che - stando alle norme di settore (l.r. n. 24 del 1976; art. 16, comma 4, l.r. n. 27 del 1991 che richiama l.r. n. 12 del 1987; art. 2, comma 1, della l.r. n. 25 del 1993; art. 39, comma 3 della l.r. n. 23 del 2002), avrebbe dovuto erogare, poiché anche in

quest'ultimo caso sussiste un obbligo della Regione di tenere l'ente di formazione indenne dalle conseguenze dell'inadempimento "forzato". In particolare, l'art. 13 della l.r. n. 24 del 1976 stabilisce chiaramente che il trattamento economico e normativo del personale dei centri è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria e che l'art. 23 della l.r. n. 36 del 1990, statuisce esplicitamente che il finanziamento degli oneri del personale costituisce un vero e proprio obbligo giuridico per l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione che è, infatti, "autorizzato ad accreditare annualmente ai direttori degli Uffici del lavoro le somme che gli enti cui è affidata la realizzazione di corsi di formazione professionale in attuazione dei piani annuali previsti dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prevedono di dovere corrispondere al proprio personale nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

Questi principi sono assolutamente pacifici nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr., Cass. S.U. 17.10.1991, n. 10963; 22.1.2002, n. 715, in cui è detto a chiare lettere: "...che dal suddetto complesso quadro normativo emerge con chiarezza che la Regione, a cui totale carico è la copertura dei costi di formazione professionale in questione..." e della Sezione Lavoro della stessa Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 2.2.1998, n. 1020; 12.7.2012, n. 11925 secondo cui la Regione rimane pur sempre il soggetto tenuto alla erogazione del finanziamento e, quindi, seppure in senso improprio, garante dei pagamenti dovuti dagli enti gestori dei corsi al personale docente in essi impiegato in assenza dell'erogazione del finanziamento dovuto).

Ha negato, infine, la sussistenza della colpa grave necessaria per l'affermazione della responsabilità amministrativa, rilevando: a) che nella specie la decisione di disporre le integrazioni dei finanziamenti era stata preceduta da una serie di provvedimenti e pareri favorevoli degli organi

amministrativi della regione, tutti concordi nell'affermare l'ammissibilità delle spese in questione, e cioè la loro inerenza ai progetti formativi approvati e finanziati dalla Regione; b) che nella Regione siciliana esiste da sempre la prassi - ritenuta perfettamente lecita dalla Corte di cassazione ed anche dalla giurisprudenza contabile che nell'ultimo trentennio si è occupata della materia - di concedere finanziamenti postumi e ulteriori per le attività formative per le quali, in sede di rendiconto, siano stati documentati costi maggiori di quelli preventivati e finanziati, quando, come nella specie, si tratti di spese ammissibili a finanziamento perché relative allo svolgimento delle attività formative preventivamente autorizzate dalla Regione; c) che tale prassi ha ricevuto l'avallo autorevole della giurisprudenza risalente e pacifica della Corte di cassazione (cfr., senza pretesa di completezza, Cass., S.U., n. 2611, n. 2612 del 1990, n. 1096 del 1991, n. 10963 del 1991, n. 2668 del 1993, n. 11309 del 1995, n. 926 del 1999, n. 19 del 2000, n. 400 del 2000, 715 del 2002; n. 12198 del 2002, n. 14473 del 2002, n. 3077 del 2003, n. 14623 del 2003, n. 14825 del 2008, n. 16861 del 2011; Cass., sez. lav., n. 13350 del 1991, n. 1020 del 1998, n. 17688 del 2009) e della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana che ha regolarmente ammesso al visto in passato integrazioni finanziarie del tipo di quelle in esame.

Nonostante tutto, i Giudici contabili, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione, hanno ingiustamente condannato l'on. Incardona per un evento (la concessione di integrazioni finanziarie agli enti formativi) da lui certamente non prodotto (perché, oggettivamente, il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009 non ha mai avuto esecuzione), e che, anche quando fosse stato da lui determinato, sarebbe da considerare, **secondo la legge e secondo il costante e pacifico orientamento della Corte di cassazione**, assolutamente lecito e comunque ampiamente giustificato sul piano dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa (elemento soggettivo che, com'è noto, dovrebbe essere caratterizzato dal dolo o dalla colpa grave; art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera

a, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543).

All'on. Incardona, coinvolto in una incredibile vicenda giudiziaria che ha fortemente minato il suo stato di salute psico-fisica e la serenità dell'intera sua famiglia non resta, pertanto, visti i limiti costituzionali che presiedono all'impugnabilità per cassazione delle decisioni della Corte dei conti (art. 111, ul. comma, Cost.), che affidare al presente ricorso l'ultima speranza di ottenere vera giustizia.

## DIRITTO

**1. - Difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Art. 1, comma 1-ter, secondo periodo, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, aggiunto dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, in relazione all'art. 111 Cost. e agli artt. 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.**

Nel corso del giudizio di merito, l'on. Incardona ha, tra l'altro, invocato l'applicazione nei suoi confronti dell'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, della legge n. 20 del 1994, secondo cui: "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione".

Il Giudice di primo grado (sent. n. 401/2014 del 14.03.2014 - allegato n. 2 al fascicolo di parte del secondo grado di giudizio) ha sostenuto, in proposito, che la norma trova applicazione soltanto nel caso in cui l'intervento, in buona fede, del titolare dell'organo politico consista nell'approvazione di un atto di gestione adottato dal competente ufficio amministrativo ovvero nell'autorizzazione o nel consenso prestato all'esecuzione di tale atto. Poiché nella fattispecie in esame non vi sarebbe stato un atto di gestione adottato dal competente ufficio amministrativo e meramente assentito dal titolare dell'organo politico, bensì un atto di gestione adottato direttamente da quest'ultimo, questi sarebbe tenuto a risponderne comunque, sia nel caso in cui, avendo la competenza al riguardo, l'abbia esercitata male, sia nel caso in

cui, pur non avendola, si sia ingerito nella competenza altrui, adottando un atto di gestione che avrebbe prodotto effetti. In proposito, la Sezione d'appello della Corte dei conti siciliana, nella sentenza impugnata, ha affermato: "...appare del tutto evidente che l'Incardona è stato citato in giudizio di responsabilità amministrativa non in relazione all'espletamento di funzioni di natura politica bensì per rispondere del danno erariale che, secondo la Procura della Corte dei Conti, è scaturito dall'illegittimo decreto n.1062 del 7.4.2009, con cui l'Incardona, nell'esercizio delle funzioni di natura prettamente amministrativa attribuitegli dall'art. 6 della L.R. n. 24/1976, aveva apportato modifiche al decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007 (con cui era stato approvato, a suo tempo, il P.R.O.F. 2007), disponendo la concessione di indebiti finanziamenti integrativi (ossia aggiuntivi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) agli enti Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P. ed individuando, altresì, dettagliatamente le correlative risorse finanziarie da impegnarsi sul pertinente capitolo di bilancio della Regione Siciliana".

Ciò che è stato addebitato all'on. Incardona dai giudici di merito è, in sostanza, di avere provocato direttamente, con l'adozione del D.A. n. 1062 più volte citato, il (presunto) danno alla Regione.

Ora, va premesso che l'art. 2 della l.r. n. 10 del 2000 riserva al Presidente della Regione e agli Assessori le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'adozione degli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (comma 1). Ad essi spettano, in particolare: la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione (comma 1, lett. b). Lo stesso articolo 2 attribuisce ai soli dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione degli atti di indirizzo e programmazione adottati dagli organi politici, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno,

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono, pertanto, i soli responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e le loro attribuzioni non possono essere "avocate" dagli organi politici della Regione, ma possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative (comma 3).

Nella specie, dalla prospettazione dei fatti operata dalla Procura e accolta dai giudici di merito, risulta certo che l'on. Incardona non aveva alcun titolo per intervenire nel procedimento in questione, dal momento che l'integrazione dei finanziamenti agli enti di formazione in sede di rendicontazione del progetto originario, già ammesso al finanziamento regionale - non comportando affatto, diversamente da quanto ha ritenuto il giudice d'appello, alcuna modifica del piano o del progetto formativo già autorizzato dalla Regione, ma, come già evidenziato nella parte in fatto del presente ricorso, una semplice variazione o il mero adeguamento (revisione) dei costi afferenti al progetto originario - era riservata, in quanto atto di mera gestione, in via esclusiva alla competenza dei dirigenti regionali ai sensi della l.r. n. 10 del 2000. Improprio è, dunque, il riferimento all'art. 6 della l.r. n. 24/1976, contenuto nella sentenza d'appello impugnata, posto che, in linea con quanto poi è stato previsto dalla l.r. n. 10 del 2000, detta disposizione attribuisce all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'art. 15, appunto, il compito di apportare le modifiche ed integrazioni al piano formativo; modifiche ed integrazioni che nella specie, come si è detto, non sono state apportate né al piano formativo generale, né ai singoli progetti formativi, rimasti esattamente gli stessi di quelli originariamente autorizzati dalla Regione.

E' ugualmente certo, soprattutto, che il decreto assessoriale n. 1062 del 2009 sottoscritto dall'on. Incardona, di fatto, non abbia mai avuto né efficacia, né esecuzione. L'atto determinativo della spesa è stato soltanto il D.D.G n. 1116

del 18 giugno 2009, con il quale è stato difatti assunto, come risulta evidente dalla prospettazione dei fatti operata dalla Procura e accolta dai giudici di merito, l'impegno di spesa sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009; atto, quest'ultimo che risulta sottoscritto dalla dott.ssa Monterosso, Dirigente Generale del Dipartimento della formazione professionale, e registrato dalla Ragioneria Centrale in data 19 giugno 2009.

E' chiaramente pretestuosa l'argomentazione che si legge a pag. 100 della sentenza impugnata (che in quanto argomentazione non incide sulla prospettazione del fatto oggetto della controversia e, di conseguenza, non incide sul potere-dovere del Giudice della giurisdizione di valutare autonomamente il fatto stesso) della Sezione d'appello siciliana della Corte dei conti secondo cui il decreto adottato dall'on. Incardona si configurerebbe "come presupposto giuridico indispensabile per la successiva assunzione, da parte del dirigente generale, dei correlativi impegni di spesa" per almeno due motivi: a) il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009 non è esecutivo del D.A. n. 1062 del 2009, perché si tratta di atti della medesima natura (atti di gestione, suscettibili entrambi, in astratto, di diretta e autonoma esecuzione) e di quasi identico contenuto, che per ciò stesso non possono ritenersi coesistenti nell'ambito del procedimento amministrativo in discussione; b) l'impegno formale di spesa, come i giudici contabili ben sanno, si accompagna necessariamente all'impegno sostanziale di spesa, e cioè all'atto che comporta la nascita di un'obbligazione patrimoniale a carico dell'ente pubblico, sicché esso deve accedere all'atto determinativo dell'insorgere dell'obbligazione e non può, pertanto, essere assunto in atto successivo, sia esso confermativo o modificativo del precedente. In altre parole, l'impegno formale di spesa accede per regola di contabilità pubblica all'atto determinativo della spesa pubblica e non può mai essere rinviato, come la Sezione d'appello siciliana della Corte dei conti immagina sia accaduto nella specie, ad un atto successivo, sicché, se fosse vero che il D.A. n. 1062 del 2009 sia stato determinativo della spesa, certamente non sarebbe stato possibile rinviare

l'assunzione dell'impegno formale di spesa all'adozione di successivi atti dirigenziali. A comprova della fondatezza dell'affermazione che precede, d'altronde, il dott. Incardona nel corso del giudizio di merito ha osservato che, in sede di "revoca" in via di autotutela delle integrazioni finanziarie concesse agli enti di formazione (cfr. DDG n. 887 del 13 marzo 2013, DDG n. 970 del 20 marzo 2013, DDG n. 6466 del 10 dicembre 2013 e DDG n. 707 del 8 marzo 2013 - rispettivamente docc. n. 4, 5, 6 e 7 allegati alla memoria depositata in data 30/01/2015 e parte del fascicolo del secondo grado di giudizio), la Regione ha annullato solo ed esclusivamente il D.D.G. n. 1116 del 18 giugno 2009 e non ha mai fatto alcun riferimento al decreto assessoriale n. 1062 del 2009, ritenendolo evidentemente privo di effetti concreti.

Pertanto, sulla base della prospettazione dei fatti operata dal P.M. contabile, - prospettazione che, ovviamente, nell'ambito del giudizio di cassazione deve essere individuata autonomamente dal Giudice della legittimità, indipendentemente dalla valutazione che di tale fatto abbia compiuto la Sezione d'appello siciliana della Corte dei conti - secondo la quale, in sostanza, la condotta del ricorrente si è risolta nell'adozione di un atto che, come si è detto, è stato oggettivamente inefficace e assolutamente irrilevante ai fini della produzione del supposto danno all'erario regionale, ad avviso del ricorrente, nei propri confronti trova piena applicazione l'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, della legge n. 20 del 1994, che prevede un'ipotesi di esenzione soggettiva dalla responsabilità amministrativa legata all'esercizio della funzione, rientrante in quanto tale nei limiti esterni della giurisdizione contabile. Ne consegue che sono affette da eccesso esterno dei poteri giurisdizionali, giacché ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema normativo, le pronunce, come quella impugnata, con cui il giudice contabile pretenda di affermare la responsabilità amministrativa dell'organo politico in relazione ad atti che rientrano nella competenza esclusiva degli

uffici tecnici o amministrativi, nonostante la totale insussistenza dei presupposti (autorizzazione, approvazione, consenso, malafede) indicati dalla legge come causa di una sua eventuale responsabilità amministrativa ed anzi, nella specie, addirittura in assenza di un atto di gestione dell'organo politico che sia stato efficace e rilevante.

**2. – Difetto di giurisdizione sotto altro profilo in relazione all'art. 111 Cost. e agli artt. 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.**

L'on. Incardona è stato convenuto nel giudizio contabile per avere disposto, nella qualità di Assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale della Regione siciliana, l'integrazione del finanziamento originario in favore di alcuni enti, in conseguenza dell'adeguamento del trattamento retributivo del personale impiegato in corsi di formazione professionale in precedenza autorizzati. Nella fattispecie sono individuabili, pertanto, due distinti e autonomi rapporti giuridici: un primo rapporto vede come parti contrapposte la Regione siciliana e gli enti di formazione ed ha ad oggetto l'obbligo di questi ultimi enti di restituire le somme indebitamente percepite; il secondo rapporto vede contrapposti il P.M. contabile e gli amministratori e dipendenti della Regione siciliana ed ha ad oggetto l'obbligazione di risarcimento - sorta in conseguenza dell'erogazione del predetto indebito - di costoro in favore della Regione.

I due rapporti sono necessariamente collegati sul piano sostanziale e processuale.

Sul piano sostanziale, dal momento che l'accertamento del carattere indebito del pagamento in favore degli enti costituisce il presupposto per l'affermazione sia dell'obbligo di restituzione della società accreditata, sia dell'eventuale responsabilità amministrativa del convenuto in sede contabile.

E' evidente, infatti, da un lato, che gli enti - ai quali, peraltro, è stato già ingiunto da parte della Regione il pagamento in restituzione del finanziamento ricevuto - sono responsabili principali e diretti della sua concreta destinazione, e, dall'altro, che la responsabilità dell'on. Incardona

può in astratto sussistere soltanto nel caso in cui si accerti l'esistenza dell'obbligazione principale di restituzione da parte degli enti. Sul piano processuale, perché l'accertamento del predetto obbligo di restituzione da parte degli enti, inerendo a rapporti di servizio pubblico, rientra, secondo un orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, nella sfera delle attribuzioni della giurisdizione contabile.

E' giurisprudenza oramai consolidata e senza contrasti, infatti, quella secondo cui in tema di responsabilità per danno erariale, l'esistenza di un rapporto di servizio, quale presupposto per un addebito di responsabilità a detto titolo, non è limitata al rapporto organico o al rapporto di impiego pubblico, ma è configurabile anche quando il soggetto, benché estraneo alla p.a., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della p.a., con inserimento nell'organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata (cfr. *ex plurimis* Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2004, n. 5163; Corte conti, Sezione III centrale, n. 529/A del 6 settembre 2005). Ed è altrettanto consolidato l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui tra la Regione e gli enti di formazione si costituisce un vero e proprio rapporto di servizio pubblico soggetto alla giurisdizione contabile (cfr., tra le tante, Sez. Unite, 30.03.1990, n. 2611; 22.12.1999, n. 926; 10.10.2002, n. 14473). Non a caso, anche nella giurisprudenza contabile sono rinvenibili numerosissimi precedenti che hanno avuto ad oggetto la diretta responsabilità degli enti formativi nei confronti delle regioni per la gestione dei finanziamenti ricevuti. Conseguentemente, anche l'azione di restituzione in questione deve essere esercitata in via esclusiva dal P.M. contabile attraverso l'instaurazione del giudizio contabile. D'altra parte, è costante (e certamente non vana) affermazione della giurisprudenza contabile che la funzione istituzionale obbliga il Procuratore Regionale/Generale ad agire secondo principi di imparzialità e di necessaria tutela degli interessi pubblici, espressi

dalla obbligatorietà ed irrinunciabilità dell'azione, attraverso la quale trova tutela sia l'interesse pubblico all'utilizzazione finalizzata del patrimonio pubblico, sia l'aspetto "sanzionatorio dei comportamenti illeciti dei pubblici amministratori e dipendenti" (Corte dei conti, Sez. Riun., 25-3-2005, n. 1; Corte conti, Sez. App. regione siciliana 12-2-2014, n. 53/A/2014).

Dal collegamento sostanziale e processuale dei due rapporti discende, sul piano giuridico, l'esigenza di unicità dell'accertamento giurisdizionale in sede di processo contabile, anche al fine di scongiurare pronunce contraddittorie. E' noto, infatti, che tutte le volte in cui sia possibile prospettare una responsabilità alternativa si configura una ipotesi di cause dipendenti (che è fattispecie diversa e distinta rispetto all'obbligazione plurisoggettiva) onde l'accertamento dell'una posizione è inscindibile dall'accertamento dell'altra (Cass., 1322/2000; 10695/99; 7024/86; S.U., 7068/92). In particolare, la decisione delle S.U., richiamando quanto già affermato dalla sentenza n. 2361 del 9 marzo 1988, ha ritenuto che nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza di condanna di più debitori in solido, promosso da uno di essi, l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, ai sensi ed agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., insorge, per ragioni di dipendenza di cause, quando le distinte posizioni dei due coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro, collegando la distinzione tra le due ipotesi di obbligazione solidale alla possibilità che, anziché dallo stesso titolo, la solidarietà derivi da titoli diversi ed interdipendenti. Le stesse considerazioni valgono, a maggiore ragione, stante l'identità di *ratio*, quando la dipendenza delle cause venga in rilievo nel corso del giudizio di primo grado e nell'ipotesi, come quella in esame, di obbligazione parziaria o sussidiaria di più convenuti, perché in tale ipotesi la responsabilità dell'uno determina automaticamente l'esclusione o la limitazione della responsabilità dell'altro.

La separazione delle cause, d'altronde, determina l'impossibilità per i

convenuti di fare valere le proprie ragioni anche nei confronti degli enti formativi, dal momento che la relativa azione, come si è detto, rientra nella sfera di attribuzione della giurisdizione contabile.

Contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non ha alcun rilievo il fatto che l'obbligo di restituire l'indebitato da parte degli enti formativi non sia conseguenza di un comportamento illecito extracontrattuale commesso con dolo o colpa grave, per l'ovvia ragione che anche l'azione di restituzione in questione, configurandosi come una tipica azione di risarcimento da inadempimento contrattuale inerente ad un rapporto di servizio pubblico, deve essere esercitata nell'ambito del giudizio contabile, come d'altronde dimostrano le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e le centinaia di decisioni delle Sezioni Giurisdizionali siciliane della Corte dei conti che si sono costantemente occupate dei rapporti di credito-debito inerenti ad un qualsiasi rapporto di servizio intercorrente tra Regione siciliana ed enti diversi, pubblici e privati (cfr., per es., Cass. n. 2611/1990 e n. 37 del 2009).

Com'è noto, poi, secondo la giurisprudenza pacifica, le innovazioni legislative recate dalle leggi n. 20 del 1994 e n. 639 del 1996 - in base alle quali (art. 1, commi 1 quater e 1 quinquies aggiunti dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla predetta legge, n. 639) "se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso" - hanno accentuato il carattere speciale della complessiva disciplina della responsabilità amministrativo-contabile attribuita alla cognizione della Corte dei conti, introducendo accanto alla regola ormai generale della parziarietà dell'obbligazione nascente da danno erariale, anche la necessità che siano tenute distinte le posizioni dei singoli soggetti che hanno concorso alla produzione del danno, essendo evidente che non possono essere messi sullo stesso piano soggetti che siano autori di condotte differentemente valutabili sul piano giuridico. In particolare, è stato affermato (Corte conti, I, n. 62 del 1982; II, n. 17 del 1985; SS. RR. n. 630 del

1989, n. 665 del 1990, n. 207 del 1991, n. 256 del 1993 e n. 4/99/QM del 1999) che quando con la responsabilità risarcitoria degli amministratori e dipendenti pubblici per violazione colposa delle regole che disciplinano l'esercizio delle loro funzioni concorra la responsabilità per dolo di altro soggetto ovvero l'obbligazione restitutoria e autonoma di colui che illecitamente apprende denaro o valori dell'erario, l'obbligazione dei primi ha carattere secondario e sussidiario rispetto all'altra, sicché tali responsabilità vanno perseguite secondo un ordine di escussione stabilito dalla sentenza di condanna, la quale deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma al pagamento della quale questi è stato condannato.

E la Corte costituzionale, nella sentenza n. 453 del 1998, dopo avere rammentato il principio secondo il quale (cfr. sentenze n. 307 del 1996 e n. 354 del 1997) è compito del giudice dare, per quanto sia possibile, alle norme denunciate una interpretazione *secundum Constitutionem*, ha sostanzialmente condiviso l'orientamento della giurisprudenza contabile, ritenendolo necessario al fine di evitare conseguenze illogiche, come quella che si verificerebbe qualora gli enti formativi non venissero coinvolti nel processo contabile. La *ratio* di tale orientamento è evidente. Non è concepibile che l'azione di responsabilità amministrativa, obbligatoria e irrinunciabile, esercitata in via esclusiva dal P.M., possa colpire il dipendente e l'amministratore pubblico che abbiano violato colposamente i doveri di ufficio e non il soggetto che, in violazione delle stesse o di altre regole giuridiche, abbia agito dolosamente e/o si sia comunque illecitamente appropriato, arricchendosi, del denaro pubblico.

Ora, se si considera che gli enti di formazione professionale hanno l'obbligo principale di restituire il finanziamento ricevuto qualora non dovuto, la responsabilità amministrativa dell'on. Incardona non può che avere carattere sussidiario. Altrettanto evidente è, poi, che spettando al giudice contabile il

compito di stabilire il carattere sussidiario o meno del risarcimento rispetto all'obbligazione di restituzione, egli, anche quando non vi abbiano provveduto le parti, non ha altra strada che ordinare l'integrazione del contraddittorio per permettere alle parti del processo l'esercizio di un effettivo contraddittorio.

Alla stregua di tali principi, pertanto, il fatto che il giudizio contabile sia stato celebrato senza la partecipazione degli enti di formazione, nonostante le specifiche domande proposte dal convenuto affinché fosse accertata la sussistenza di una responsabilità principale degli enti formativi, che avrebbero percepito, secondo il P.M. e il Giudice contabile, integrazioni finanziarie non dovute, concreta un sostanziale diniego di giustizia che eccede per ciò stesso i limiti esterni della giurisdizione contabile.

Per le suesposte considerazioni,

#### VOGLIA

l'adita Corte Suprema di cassazione cassare senza rinvio la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, n. 179/A/2015 del 24 – 25.3 2015, depositata il 21.7.2015 e notificata il 29.7.2015, dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dell'on. Incardona ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, aggiunto dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543.

In via subordinata, cassare con rinvio la sentenza impugnata, affermando la sussistenza della giurisdizione contabile nei rapporti di pubblico servizio intercorsi tra gli enti formativi CORMORANO FELIX, E.N.F.A.G.A., A.R.A.M, C.E.F.O.P. e la Regione siciliana, al fine del necessario accertamento giudiziale della loro responsabilità patrimoniale principale.

Unitamente all'originale notificato del presente ricorso per cassazione, si depositano:

- copia conforme all'originale della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, n. 179/A/2015 del 24 -

25.3 2015, depositata il 21.7.2015 e notificata il 29.7.2015;

- istanza (in duplice copia) di trasmissione del fascicolo d'ufficio di cui all'art. 369 c.p.c., u.c;
- fascicoli di parte relativi ai due gradi di giudizio svolti innanzi alla Corte dei conti.

I sottoscritti avv. Giuseppe Cozzo e avv. Pietro Luigi Matta dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della cancelleria relativi al presente procedimento alle rispettive caselle di posta elettronica certificata comunicate all'ordine avvocati di Palermo: giuseppescozzo@pec.it; piroluigimatta@pecavvpa.it.

Dichiarano, altresì, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 115/2002, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che all'atto del deposito sarà versato il contributo unificato pari ad euro 900,00.

Palermo - Roma, 12 ottobre 2015

avv. Giuseppe Cozzo

avv. Pietro Luigi Matta

Relazione di notificazione

Ad istanza del dott. Carmelo Incardona, come sopra rappresentato e difeso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP della Corte di Appello di Palermo ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto a:

- Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*, in Palermo, Via F. Cordova n. 76, ivi consegnando a mani di

A MANI DEL RITEGATO SIG. Diana Seffo  
P.Q. ADDETTO ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI

Palermo, \_\_\_\_\_

15 OTT 2015

Dot. NICOLETTA SCIANNA  
Uff. Giudiziario  
CORTE DI APPELLO  
PALERMO

- Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, in persona del Procuratore Generale ~~pro tempore~~, in Palermo, Via F. Cordova n. 76, ivi consegnando a mani di

A MANI DELL'IMPIEGATO SIG. Giana Seffo  
T.O. ADDETTO ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI  
Palermo, \_\_\_\_\_

15 OTT 2015

Dott. NICOLETTA SCIANNA  
Uff. Giudiziario  
CORTE DI APPELLO  
PALERMO,

**ALLA CANCELLERIA DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO  
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA**

**ISTANZA PER LA TRASMISSIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO  
ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Oggetto: Giudizio di responsabilità amministrativa n. 5139 del Registro di Segreteria.

L'avvocato Giuseppe Cozzo, nell'interesse del Sig. Incardona Carmelo, proprio assistito nel giudizio emarginato in oggetto e nel ricorso per cassazione della sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana n. 179/A/2015 del 24 - 25.3 2015, depositata il 21.7.2015

**PREMESSO**

- che il Sig. Incardona Carmelo ha interesse a promuovere ricorso per cassazione in riferimento alla sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana n. siciliana n. 179/A/2015 del 24 - 25.3 2015, depositata il 21.7.2015 che ha definito il giudizio n. 5139 del R.S.;

- che, pertanto, il fascicolo d'ufficio deve essere trasmesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c.;

tutto ciò premesso

**CHIEDE**



che codesta cancelleria voglia disporre la trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio n. 5139 alla cancelleria della Corte di cassazione, restituendo duplice copia della presente istanza munita del visto, al fine del deposito.

Palermo, 7 ottobre 2015

avv. Giuseppe Cozzo



Il Direttore della Segreteria  
(Dott. Fabio CULTRERA)



**COPIA**



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO DEPOSITI - NOTA DI DEPOSITO E ISCRIZIONE A RUOLO**

Ricorso depositato nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione il \_\_\_\_\_ con il N.R.G. \_\_\_\_\_

Il sott. Avv. dominus (cogn) COZZO (nome) GIUSEPPE

con domicilio eletto in Piazza MAZZINI, 27

Località ROMA Tel 063728084 Cod.Fis. CZZGPP48D06G273L

Unitamente a Avv. MATTA PIETRO LUIGI Cod.Fis. MTTPTR56P04G273X

Unitamente a Avv. \_\_\_\_\_ Cod.Fis. \_\_\_\_\_

Difensore del ricorrente /  Controricorrente del ricorso proposto

da \_\_\_\_\_ Cod.Fis. \_\_\_\_\_

contro PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI APPELLO SICILIA Cod.Fis. 80218670588

**A)** avverso la sentenza definitiva N° 179/A/2015 del (Aut. Giud.) CORTE DEI CONTI APPELLO SICILIA

depositata 21/07/2015 notificata 29/07/2015 comunicata \_\_\_\_\_

**B)** avverso la sentenza non definitiva N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Aut. Giud.) \_\_\_\_\_

depositata \_\_\_\_\_ notificata \_\_\_\_\_ comunicata \_\_\_\_\_

**C)** avverso l'ordinanza del \_\_\_\_\_ depositata \_\_\_\_\_ notificata \_\_\_\_\_

Inizio del giudizio di primo grado: Anno 2013 Autorità CORTE CONTI SICILIA Località PALERMO

Oggetto Materia: 945  Ric. ordinario  Ric. per giurisdizione  Reg. giurisdizione  Reg. competenza

Motivi ricorso n. 2 Pagine ricorso n. 19

**Deposita**

COMPILARE LE VOCI CHE INTERESSANO

1. ricorso presentato per la notifica il 14/10/2015 notificato il 15/10/2015 a mano
2. controricorso e ric. Incid. presentato per la notifica il \_\_\_\_\_ notificato il \_\_\_\_\_ a mano
3. controricorso presentato per la notifica il \_\_\_\_\_ notificato il \_\_\_\_\_ a mano
4. memoria difensiva a reg. di competenza
5. copia autentica del provvedimento impugnato
6. istanza ex art. 369 c.p.c. in duplo
7. N° 2 fascicoli precedenti gradi
8. modulo relativo alla dichiarazione di valore della controversia
9. \_\_\_\_\_



La presente, altresì, quale informativa e consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 196/2003, per ragioni argustizzate.

Roma, li 22/10/2015

IL DIFENSORE  
*[Signature]*

Parte riservata all'Ufficio

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Ufficio Depositi**

Si certifica che i sopra elencati atti e documenti sono stati depositati nella cancelleria dell'Ufficio Depositi con

- 1) N° 7 copie ricorso con relativa relata di notifica
- 2) N° 7 copie provvedimento impugnato
- 3) N° 7 copie controricorso o c/ric. incidentale con relativa relata di notifica

Roma, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

**UniCredit S.p.A.**

**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

AGENZIA/UFFICIO

AG-LIBERTÀ D PA

PROV. PA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

900,00 \* TIS

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. **INCARDONA**

**CARMELLO**

**20/01/1966**

SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

**M**

**RAGUSA**

**RG**

**INCRCML66A08131630**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. **PROCURA GIUR. CONT. CONTI APP. SICILIA**

SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

**PALERMO INCARDONA**

**PA**

**80218672588**

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (\*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

**4AE** codice sub codice (\*)

**5**

**PA**

Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (\*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

**94IT**

**CONTRIB UNIFICATO**

**900,00**

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

**NOVRECENTO/00**

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORETELLO
21	10	2015	02008	04528

**UniCredit S.p.A.**  
**21 OTT 2015**  
**PALERMO**  
**VIA DELLA LIBERTÀ 'D'**



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
 NOTA DI ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO

DAL REGISTRO D'ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SEGUENTE CAUSA:

SENTENZA N° 179/A/2015 DEL 24/25/03/15 DEPOSITATA IL 24/07/2015

**RICORRENTE**

FORMA GIURIDICA:	<u>PERSONA FISICA</u>
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE:	<u>INARDONA ARMELO</u>
DATA E LUOGO DI NASCITA:	<u>08/01/1964 - RABUSA</u>
RESIDENZA O SEDE:	
CODICE FISCALE:	<u>NICRICMIL6161A1018H116131Q</u>
COGNOME E NOME PROCURATORE:	<u>COZZO GIUSEPPE</u>
DOMICILIO ELETTO:	<u>PIAZZA MAZZINI, 27 - ROMA (AVV. CARLO VALENTI)</u>
NUMERO ALTRI RICORRENTI:	<u>0</u>

**CONTRORICORRENTE**

FORMA GIURIDICA:	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE:	<u>PROCURA GEN. LL. PRESSO TRIB. COM. SICILIA</u>
DATA E LUOGO DI NASCITA:	
RESIDENZA O SEDE:	
CODICE FISCALE:	<u>810121181617051818111111</u>
COGNOME E NOME PROCURATORE:	
DOMICILIO ELETTO:	
NUMERO ALTRI CONTRORICORRENTI:	<u>0</u>
DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSA:-/CONTRIBUTO VERSATO	

DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSA:-/ CONTRIBUTO VERSATO

VALORE INDETERMINABILE / EURO 900,00

ALLEGATO VERSAMENTO SU MOD. F23 DI € 900,00

ALLEGATO VERSAMENTO INTEGRAZIONE CU DI **€ 200,00**  
 (Art. 13 co. 2bis T.U. spese giustizia – D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, ultima L.n. 128/2013)

SE CONTRIBUTO NON VERSATO SPECIFICARE:

GIUDIZIO ESENTE \_\_\_\_\_ RICORRENTE ESENTE

GRATUITO PATROCINIO [SI] data.....  [NO]

ROMA 22/10/2015

IL DIRETTORE COSTITUITO

V° DEPOSITATO  
 ROMA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL CANCELLIERE

CONTRIBUTO UNIFICATO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
**€200,00**  
 DUECENTO/00  
 00034608 00008C29 40500001  
 00043298 10/12/2014 11:48:36  
 4579-00076 055365102360C4C8  
 IDENTIFICATIVO : 01131021493844  
 U 1 15 102149 384 4

# MODULO ORDINE SPEDIZIONE

N° A 4411121

Data 21/10/2015



MAIL BOXES ETC.®

Spedire, Ricevere, Comunicare: Lo Facciamo Bene®

## CLIENTE MITTENTE

Nome <b>GIUSEPPE</b>	Cognome <b>COZZO</b>
Ragione sociale	Partita IVA <b>05824340821</b>
Indirizzo <b>VIA VILLA HELOISE 21</b>	
CAP	Città <b>PA</b> Prov. Stato
Telefono <b>0916268104</b>	Mobile E-mail

## DESTINATARIO

Ragione sociale	
Nome <b>CARLO</b>	Cognome <b>VALENTI</b>
Indirizzo <b>PIAZZA MAZZINI 27</b>	
CAP <b>00195</b>	Città <b>ROMA</b> Prov. Stato
Telefono	Mobile E-mail

NOTE PER LA CONSEGNA:

DATI SPEDIZIONE	Imballo del Cliente <input type="checkbox"/>	N. Colli	Peso Kg.	Peso Vol.	Misure Collo
N. Lettera di vettura:		<b>1</b>	<b>X</b>		
<b>SPECIFICHE PREZZI</b>			<b>TIPO DI SERVIZIO</b>		
Spedizione € _____	Imballaggio € _____	Stand. <input checked="" type="checkbox"/> Express <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>			
Contrassegno € _____	con pagamento contanti <input type="checkbox"/> assegno <input type="checkbox"/>	<b>SERVIZI ACCESSORI E VALORE</b>			
Assicurazione € _____	Spese suppl. € _____	Contrassegno <input type="checkbox"/> € _____			
IVA € _____		Assicurazione <input type="checkbox"/> € _____			
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>25,00</b>	Contenuto _____			

Timbro e firma Affiliato MBE

1. Il cliente dà incarico a Mail Boxes Etc. (qui di seguito MBE) di provvedere alla consegna del suo collo al corriere  UPS - MI/0878041/K - Termini e condizioni di trasporto scaricabili da [www.ups.it](http://www.ups.it)  SDA - RM/5818599/U/00 - Termini e condizioni di trasporto scaricabili da [www.sda.it](http://www.sda.it)  FEDEX - MI/0875416/V - Termini e condizioni di trasporto scaricabili da [www.fedex.it](http://www.fedex.it)  TNT - TO/T0073196/W - Termini e condizioni di trasporto scaricabili da [www.tnt.it](http://www.tnt.it)  SOGETRAS - TM/0879952/J - Termini e condizioni scaricabili da [www.sgt.it](http://www.sgt.it) che ne curerà la consegna al luogo di destinazione e di sottoscrivere in suo nome e conto la relativa lettera di vettura le cui condizioni di trasporto il cliente dichiara di conoscere in quanto allegate al presente ordine di spedizione. I colli accettati da MBE possono essere soggetti al rifiuto di spedizione da parte del corriere.

2. MBE non accetta consegne di materiali non trasportabili dal corriere. A tal fine il cliente dichiara che i beni consegnati non sono del tipo di quelli non accettabili e/o non trasportabili dal corriere e riconosce che gli standard di imballaggio dei corrieri sono stati resi noti da MBE.

3. MBE è responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente per le operazioni di imballaggio (solo se effettuato da MBE), custodia e consegna del collo al corriere.

4. Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità di MBE è regolata dalle presenti condizioni:

- MBE non si assume la responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati nè per la perdita o danneggiamento dei contenuti, per qualsiasi causa. Nel caso di eventuale perdita o danneggiamento dei suddetti colli, MBE provvederà, in nome e per conto del cliente e in via extragiudiziale, a richiedere al corriere il risarcimento. MBE non si assume nessuna responsabilità

per il rifiuto di pagamento da parte del corriere, e comunque non sarà tenuto al rimborso del danno. Il risarcimento per perdita o danneggiamento è limitato ai massimi stabiliti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e succ. modifiche per le spedizioni in Italia, o dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e succ. modifiche per le spedizioni via aerea, o dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 per le spedizioni internazionali su strada.

- MBE non si assume la responsabilità per danneggiamento dei colli imballati dal cliente. La responsabilità del corriere per il colli imballati dal cliente è limitata al caso di perdita e non al caso di danneggiamento. In caso di trasporto assicurato, il corriere si assume la responsabilità solo per il valore di riparazione o di sostituzione basato sul valore dichiarato.

- MBE non si assume la responsabilità per la tempestività di consegna da parte del corriere. Qualsiasi dichiarazione fatta dal personale MBE sulla data probabile di consegna rappresenta soltanto un'opinione. MBE non si assume la responsabilità per i ritardi di spedizione da parte del corriere.

- In caso di pagamento tramite contrassegno, MBE non si assume alcuna responsabilità per assegni circolari e/o di c/c eventualmente irregolari, falsificati, scoperti e/o compilati in modo non corretto dal destinatario.

- In caso di spedizione che preveda tasse, dazi doganali, oneri e/o altre spese connesse al trasporto, le stesse dovranno essere pagate dal cliente.

5. I centri MBE sono di proprietà di imprenditori indipendenti che operano sotto il marchio MBE per effetto di un contratto di franchising.

6. RISERVATEZZA DEI DATI - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modifiche. Si informa:

- che i dati forniti vengono trattati, mediante registrazione ed elaborazione su supporti magnetici, per l'effettuazione dell'incarico, per l'estrazione di dati a fini statistici e per l'invio di materiale pubblicitario relativo alle attività Mail Boxes Etc. e Direfarestampare Srl;

- che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e l'eventuale rifiuto di rispondere comporta esclusivamente la rinuncia a conferire l'incarico ed a ricevere offerte e proposte commerciali; che l'interessato ha diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare del trattamento MBE a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati, d) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, nonché di opporsi gratuitamente, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Letto quanto sopra scritto, il cliente dà il suo consenso al trattamento dei suoi dati.

**FIRMA DEL CLIENTE**

Dichiaro di avere letto e di approvare quanto sopra scritto. Le condizioni generali di trasporto del corriere prescelto e che i contenuti nonché i valori dei colli sopra elencati sono veri e completi.

Firma \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL CLIENTE**

\*Per esplicita accettazione dei precedenti punti 1,2,3 e 4, nonché a seconda del corriere prescelto (vedi condizioni riportate a tergo): degli articoli 1,5,12,13, 15,16,17,18,19,20,22,23 e 27 delle condizioni generali di trasporto SDA a tergo riportate per estratto e comunque disponibili in visione presso questo negozio; degli articoli 2,3,5,6,9,10,11,12 e 14 delle condizioni generali di trasporto UPS; degli articoli 8,18,19 e 21 delle condizioni di trasporto Federal Express a tergo riportate per estratto e comunque disponibili in visione presso questo negozio; degli articoli 1,5,12,13,18,23 delle condizioni di trasporto TNT a tergo riportate per estratto e comunque disponibili in visione presso questo negozio; degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 delle condizioni di trasporto Sogetras a tergo riportate per estratto e comunque disponibili in visione presso questo negozio\*.

Firma \_\_\_\_\_

**DOCUMENTO SENZA VALIDITÀ FISCALE**

©2014 Mail Boxes Etc. Italia 12/2014